

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ESTRANGEROS	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ESTRANGEROS

Nella seduta del 16/01/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La ricorrente contesta l'ammontare dell'importo pagato per una fideiussione concessa dall'intermediario convenuto a condizioni peggiori di quelle pubblicizzate nell'informativa precontrattuale ed in contrasto con le condizioni contrattuali indicate in contratto.

In particolare, con reclamo del 20 giugno 2013 e con successivo ricorso del 23 luglio 2013 la ricorrente osserva quanto segue:

- che in data 18 novembre 2011 l'intermediario convenuto stipulava con una società attiva nel settore fotovoltaico un contratto di fideiussione finanziaria per un valore di Euro 234.500,00, a garanzia degli adempimenti nei confronti della committente derivanti dalla realizzazione di un progetto di centrale elettrica;
- che in data 21 novembre 2011, la suddetta società cedeva all'odierna ricorrente il progetto di centrale, e con esso tutti i diritti e permessi del progetto, compresa, dunque, la fideiussione indicata;
- che con la formale voltura del contratto, in data 1 dicembre 2011, la ricorrente acquisiva, tra l'altro, la posizione di contraente della suddetta fideiussione;
- che in base a quanto riportato nella documentazione precontrattuale rilasciata dall'intermediario convenuto, il costo massimo della fideiussione sarebbe dovuto

essere pari al 3,50% del capitale garantito, e quindi ad Euro 8.207,50 (= 234.500 Euro x 3,50%);

- che il corrispettivo pagato per la suddetta fideiussione ammonta invece ad Euro 28.000,00 e dunque risulta superiore per l'ammontare di Euro 19.792,50 all'importo massimo indicato nella documentazione precontrattuale.

Ciò premesso, la ricorrente chiede che *“previo riscontro delle (eventuali) necessarie declaratorie di nullità (anche parziali) ai sensi del TUB”*, venga condannato l'Intermediario convenuto *“all'immediato pagamento della somma di € 19.792,50”*.

L'intermediario, che non aveva a suo tempo provveduto a dare riscontri alla ricorrente, a seguito del ricorso ritualmente promosso dalla ricorrente, non ha depositato le controdeduzioni.

DIRITTO

In via preliminare, non può questo Collegio esimersi dal censurare la totale mancanza di cooperazione dell'intermediario resistente, che non ha provveduto né al riscontro al reclamo, né al deposito delle proprie difese nel presente procedimento regolarmente proposto dalla ricorrente avanti l'ABF. Come già più volte stigmatizzato da questo Collegio (cfr. Decisione n. 1313/2012 e n. 960/2011), la mancata partecipazione dell'intermediario convenuto al procedimento *“esprime senza dubbio un comportamento altamente contrario ai principi ed ai fini dell'Arbitro Bancario Finanziario (il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la “ricostruzione”, di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari), oltre che irrispettoso della stessa funzione del Collegio”*.

Sotto altro profilo, tuttavia, occorre osservare come, nel caso di specie, la condotta omissiva dell'intermediario non sia tale da rendere *“impossibile una pronuncia sul merito della controversia”*, posto che i fatti posti a fondamento della domanda appaiono esaustivamente documentati. L'omessa difesa dell'intermediario convenuto non determina quindi la valutazione della sua condotta omissiva *“sotto il profilo della mancata cooperazione”*, come previsto alla sez. VI par. I, ultimo alinea, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Passando al merito, ritiene il Collegio che le evidenze documentali in atti siano tali da determinare il mancato accoglimento della pretesa della ricorrente.

Se è vero che il foglio informativo prevede condizioni differenti rispetto a quelle applicate dall'intermediario con la sottoscrizione del contratto di fideiussione, tuttavia, da un lato, ai sensi della sez. II, par. 1 delle Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza dei servizi bancari e finanziari, le informazioni ivi pubblicizzate *“non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile”* (cfr. sez. II, par. 1) e, dall'altro, il costo della fideiussione applicato al caso di specie, appare assai chiaramente indicato nel contratto in formato numerico ed in lettere sotto la voce *“corrispettivo fideiussorio per il periodo di validità della garanzia”*, dunque con modalità rappresentative inequivocabili. Il contratto risulta altresì regolarmente sottoscritto dal fideiussore.

In considerazione di quanto sopra osservato, deve ritenersi superato qualsivoglia profilo di contestazione in merito alla conoscenza e/o conoscibilità del prezzo pattuito, pur in termini differenti rispetto a quanto pubblicizzato dall'intermediario, circostanza che peraltro appare altresì compatibile con la stessa natura particolare della prestazione garantita (realizzazione di un progetto di centrale elettrica per il controvalore di Euro 234.500,00, che comprendeva l'esecuzione di interventi di dismissione e di messa in pristino nei confronti del beneficiario della prestazione rappresentato da una amministrazione



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 2463 del 17 aprile 2014

provinciale) determinante una negoziazione individuale dei termini della garanzia ai sensi della sez. II, par. 1 delle Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza dei servizi bancari e finanziari.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO